

Disegno di legge recante norme per agevolare ulteriormente il rispetto della normativa europea sui tempi di pagamento da parte della pubblica amministrazione

TITOLO I

Monitoraggio dei debiti PA e dei relativi tempi di pagamenti

Articolo 1. Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche amministrazioni.

Articolo 2. Monitoraggio per il tramite delle regioni delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni.

TITOLO II

Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle PA

Articolo 3. Attribuzione delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" non erogate nelle precedenti istanze

Articolo 4. Inserimento tra i debiti finanziabili mediante anticipazione di liquidità anche dei debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale

Articolo 5. Incremento finanziario della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" per il finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate

Articolo 6. Incremento finanziario della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013"

Articolo 7. Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario

Articolo 8. Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari

Articolo 9. Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari

Articolo 10. Rifinanziamento del Fondo per il ripiano dei debiti dei Ministeri

Articolo 11. Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati

- Articolo 12. Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica
- Articolo 13. Eliminazione del termine del 31-12-12 per i crediti compensabili ai sensi dell'articolo 28-quinquies del DPR n. 602 del 1973
- Articolo 14. Estensione del termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati ai sensi dell'articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973
- Articolo 15. Allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali finalizzato ai pagamenti dei debiti
- Articolo 16. Fondo di riserva per il pagamento definitivo dei debiti della PA

TITOLO III

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle PA

- Articolo 17. Fondo svalutazione crediti
- Articolo 18. Obbligo di un prospetto allegato al bilancio, attestante i tempi di pagamento – premi e meccanismi di recupero
- Articolo 19. Obbligo per le PA di protocollazione delle fatture
- Articolo 20. Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali
- Articolo 21. Elevamento provvisorio a 5/12 del limite di anticipazione di tesoreria
- Articolo 22. Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni
- Articolo 23. Ristrutturazione del debito delle Regioni

TITOLO I

Monitoraggio dei debiti PA e dei relativi tempi di pagamenti

Articolo 1

(Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche amministrazioni)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è inserito il seguente:

“Art. 7-bis

(Trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni)

1. Allo scopo di assicurare la trasparenza al processo di formazione ed estinzione dei debiti, a decorrere dal 1° giugno 2014, mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti, nonché relativi a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, possono comunicare i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1° gennaio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG).
2. Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione e alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti, nonché relativi a prestazioni professionali, emesse a partire dal 1° gennaio 2014.
3. Nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2008, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione, di cui ai commi 1 e 2, sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica.
4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti, nonché relativi a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni.

5. Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di pagamento, devono immettere sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa.

6. I dati acquisiti dalla piattaforma elettronica ai sensi del presente articolo sono conformi ai formati previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e includono le informazioni relative alla natura, corrente o capitale, dei debiti nonché il codice identificativo di gara (CIG), ove previsto.

7. Le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili alle amministrazioni pubbliche e ai titolari dei crediti accreditati sulla piattaforma elettronica, anche ai fini della certificazione dei crediti e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4-bis, nonché utilizzabili per la tenuta del registro delle fatture da parte delle amministrazioni pubbliche.

8. Il rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante, in senso positivo, ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile.

9. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2

(Monitoraggio per il tramite delle regioni delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

1. All'articolo 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il quarto e il quinto periodo del comma 6 sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui alla lettera b);

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dagli enti locali dalle altre pubbliche amministrazioni con le

risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli stessi enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni.».

TITOLO II

Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle PA

Articolo 3

(Attribuzione delle risorse della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” non erogate nelle precedenti istanze)

1. Al comma 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è aggiunto infine il seguente periodo: «Con le procedure individuate con il decreto di cui al periodo precedente sono altresì attribuite agli enti locali le disponibilità di cui al medesimo comma 1 non erogate nelle precedenti istanze.».

Articolo 4

(Inserimento tra i debiti finanziabili mediante anticipazione di liquidità anche dei debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. All'articolo 1, comma 10-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: “anche se riconosciuti in bilancio in data successiva”, sono inserite le seguenti: “,ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.”.

Articolo 5

(Incremento di finanziario della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” per il finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

1. Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti

certi, liquidi ed esigibili” di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l’anno 2014 di [.....milioni].

2. L’incremento di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento dei propri debiti nei confronti delle società partecipate nelle quali i predetti enti detengono una partecipazione. Il pagamento concerne:
 - a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
 - b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;
 - c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle risorse di cui al comma 1. La concessione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate interessate.
4. Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni di cui al presente articolo, destinano prioritariamente le risorse ottenute all’estinzione dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione nell’ambito della certificazione di cui all’articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n.35 del 2013.

5. I collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le comunicazioni di cui al comma 4, dandone atto nei propri verbali nella relazione al bilancio di esercizio.
6. All'onere di cui al comma 1, pari a [.....milioni], si provvede ...

Articolo 6

(Incremento di finanziario del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" maturati al 31/12/2013)

1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, in via straordinaria, per l'anno 2014, di [.....milioni], così da potere fare fronte a pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. I debiti di cui al primo periodo sono solo quelli relativi a somministrazioni, forniture e appalti, nonché relativi a prestazioni professionali.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1e 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi incluse le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.
3. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti del settore sanitario di cui al presente articolo le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1,

comma 180, della legge 311/2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per le finalità del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1.

4. Per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai sensi del presente articolo, nonché del precedente articolo 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro per l'anno 2014.

Articolo 7

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

1. Al fine di sostenere la grave situazione delle imprese e degli altri soggetti creditori dei comuni dissestati e di ridare impulso ai relativi sistemi produttivi locali, ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 2013, n. 64, e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita per l'anno 2014, ove intervenuta apposita istanza da parte dei creditori, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento, nel limite massimo complessivo di detta anticipazione erogata, dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat.

3. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sulla dotazione per l'anno 2014 del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 integrato con le risorse di cui al comma 1.

4. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 60 giorni dalla disponibilità delle risorse.

5. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi, fatta eccezione per le anticipazioni a valere sulla a valere sul versamento in entrata di cui al comma 6, pur erogate nel 2014, la cui restituzione avviene a partire dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'Interno e sono versate al predetto stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al medesimo fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla medesima Sezione.

7. Il comma 17-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Articolo 8

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

1. Per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dell'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", e allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa del settore stesso con riferimento al pagamento dei debiti sanitari cumulati fino alla data del 31 dicembre 2012, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 35/2013, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1° gennaio 2013-8 aprile 2013. L'inserimento dei richiamati debiti nei piani dei pagamenti è effettuato dalle regioni in via residuale rispetto alle categorie di debiti già individuate dagli articoli 3 e 6 del citato decreto-legge 35/2013. A tale scopo le regioni presentano istanza di accesso all'anticipazione di liquidità, sottoscritta congiuntamente dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Articolo 9

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

1. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano mancate erogazioni di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 3 del dl

35/2013, e che tuttavia non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 35/2013, e all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 35/2013 accertati in sede di verifica, sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge.

2. Qualora le Regioni di cui al comma 1 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per trasferire tempestivamente agli enti del Servizio sanitario regionale gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b) del dl 35/2013, ovvero per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati.

3. In caso di inadempienza circa l'attuazione di quanto indicato al comma 2, accertata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 della dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione, o un altro soggetto, commissario ad acta. Il commissario adotta tutte le misure necessarie per acquisire le anticipazioni di liquidità disponibili.

4. Le regioni che, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, presentano una valorizzazione con riferimento alle grandezze di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 3 del dl 35/2013 e che tuttavia non hanno richiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge 35/2013, e all'articolo 5 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2014 recante il "Riparto dell'incremento del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui all'articolo 13, commi 8 e 9 del

decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124", nei termini stabiliti e per gli importi di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 35/2013 accertati in sede di verifica, presentano al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 3 del DL 35/2013, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle condizioni economico-finanziarie idonee a garantire, a decorrere dal 2014, il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione ovvero il Tavolo non verifichi positivamente la richiamata condizione, le regioni sono tenute a presentare istanza di accesso alle predette anticipazioni entro 15 giorni dalla formalizzazione degli esiti del citato Tavolo.

5. Qualora le Regioni di cui al comma 4 non provvedano a quanto indicato al medesimo comma sono diffidate dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, ad adottare, entro un termine definito, tutti gli atti necessari per acquisire le citate anticipazioni di liquidità fino a concorrenza degli importi richiamati. In caso di inadempienza trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

6. Allo scopo di verificare che
tutte le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla legislazione vigente, le Regioni che, con riferimento agli enti del Servizio sanitario regionale, non hanno partecipato alle verifiche di cui all'articolo 3 del decreto legge 35/2013 in sede di Tavolo ivi richiamato, sono tenute a trasmettere al medesimo Tavolo, entro il termine di 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, tutti gli elementi necessari alla verifica di cui al presente comma nei termini richiesti dal medesimo Tavolo. Qualora le regioni non provvedano alla trasmissione della documentazione richiesta, ovvero il Tavolo verifichi la sussistenza di criticità nei tempi di pagamento, le regioni sono tenute ad accedere alle anticipazioni di liquidità. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5. Allo scopo, i termini di cui al comma 1 sono rideterminati in 15 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle informazioni ovvero dalla formalizzazione degli esiti delle verifiche del Tavolo tecnico.

7. Per le finalità di cui ai
commi da 1 a 6, le disponibilità del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei

debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 è incrementata di 770 milioni di euro.

8.

All'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: "unità sanitarie locali" sono sostituite dalle seguenti: "aziende sanitarie locali e ospedaliere"; e, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole: "A tal fine l'organo amministrativo dei predetti enti, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme oggetto delle destinazioni previste nel primo periodo.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. La deliberazione di cui al comma 5 è comunicata, a mezzo di posta elettronica certificata, all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa contestualmente alla sua adozione. Al fine di garantire l'espletamento delle finalità di cui al comma 5, dalla data della predetta comunicazione il tesoriere è obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva nei confronti dell'ente, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Dalla data di adozione della deliberazione l'ente non può emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenuto per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno."

Articolo 10

(Rifinanziamento del Fondo per il ripiano dei debiti dei Ministeri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di ~~800~~ 600 milioni di euro per l'anno 2014. A tal fine, entro il 30 aprile 2014, ciascun Ministero trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite del competente Ufficio Centrale di Bilancio l'aggiornamento dell'elenco di cui al medesimo articolo 5, comma 1, relativo ai debiti ancora in essere per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a fronte dei quali non sussistono

residui passivi anche perenti. I debiti sono riportati in ordine cronologico con l'indicazione dei relativi importi.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 possono comprendere, con separata evidenza, i debiti oggetto del piano di rientro di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n.35, per i quali non è ancora intervenuto il pagamento alla data della trasmissione dell'elenco stesso. Le risorse che eventualmente si rendessero disponibili sui piani di rientro in conseguenza dell'inserimento nei predetti elenchi dei debiti oggetto dei piani stessi, sono utilizzate, secondo l'ordine cronologico, prioritariamente per il pagamento di ulteriori debiti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 maturati alla data del 31 dicembre 2012 e, se eccedenti, per il pagamento di eventuali debiti tra amministrazioni centrali maturati al 31 dicembre 2012, purché volti ad evitare il riformarsi di debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ovvero per il pagamento dei debiti aventi le caratteristiche di cui al comma 1 maturati successivamente al 31 dicembre 2012.
3. In apposito allegato, anche da pubblicare sul sito internet istituzionale di ciascun Ministero, i predetti debiti sono aggregati per il pertinente capitolo/articolo di spesa.
4. In caso di insufficienza delle risorse stanziare rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, il predetto fondo è ripartito entro il 15 maggio 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze proporzionalmente sulla base delle richieste pervenute entro il termine perentorio previsto al comma 1, complete degli elenchi di cui al medesimo comma. Le predette somme sono destinate esclusivamente al pagamento dei debiti inclusi nei suddetti elenchi, salvo quanto previsto al comma 5.
5. Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai rispettivi Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto dei pagamenti dei debiti di cui al comma 1, aggregati per capitolo/articolo di spesa, evidenziando altresì i debiti rimasti da pagare e quelli che risultano a qualsiasi titolo non più dovuti. Le somme relative a debiti non più dovuti possono essere destinate al pagamento di eventuali debiti non assentiti ai sensi del comma 4 secondo l'ordine cronologico. In assenza di tali debiti, le predette somme possono essere destinate al pagamento di eventuali debiti tra amministrazioni centrali maturati al 31 dicembre 2012, purché volti ad evitare il riformarsi di debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, ovvero all'estinzione di ulteriori posizioni debitorie aventi le caratteristiche di cui al comma 1, maturate successivamente al 31 dicembre 2012, secondo l'ordine cronologico.

6. L'Ufficio centrale di bilancio trasmette alla Corte dei Conti, per gli effetti di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, una relazione finale relativamente alle somme effettivamente impegnate e pagate con riferimento agli importi indicati negli elenchi di cui al comma 1.
7. Al fine di consentire il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 9, maturati al 31 dicembre 2012, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro nell'anno 2014. Lo somme eventualmente eccedenti sono destinate al pagamento dei debiti della stessa specie, maturati successivamente alla predetta data.
8. Nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, in via sperimentale per gli anni 2014 e 2015, al fine di far fronte ad esigenze previste a legislazione vigente in modo da evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Camere, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, in ciascuno stato di previsione della spesa, rispettivamente nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli della categoria 2 - consumi intermedi e della categoria 21 - investimenti fissi lordi, previa motivata e documentata richiesta da parte delle Amministrazioni interessate, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e ad esclusione delle spese predeterminate per legge.

Articolo 11

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

1. Al fine di assicurare il completo ed immediato pagamento di tutti i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili, fermo restando gli altri strumenti previsti, i suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, maturati al 31 dicembre 2012 e certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis e 3-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o dell'articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3. Sono, altresì, assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre dal momento

dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione di cui al successivo comma 3, i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle predette pubbliche amministrazioni non ancora certificati, comunemente maturati entro il 31 dicembre 2013, a condizione che:

- a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35 del 2013;
 - b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. In caso di mancata certificazione, l'amministrazione interessata deve procedere, sempre entro il suddetto termine, alla contestazione dell'istanza presentata, specificandone le motivazioni. Ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il mancato rispetto di tali obblighi comporta a carico del dirigente responsabile l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del predetto decreto legge n. 35 del 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite specifiche sanzioni finanziarie a carico della pubblica amministrazione inadempiente di cui al precedente periodo, anche in relazione a risorse a qualsiasi titolo dovute a valere sul bilancio dello Stato.
2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma 1 non rilevano ai fini dei vincoli e degli obiettivi del patto di stabilità interno.
 3. I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma 1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti dalla suddetta garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice diversa dallo Stato può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, una ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una durata massima di 5 anni, rilasciando, a garanzia dell'operazione, delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. Le pubbliche amministrazioni debentrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito, alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito di cui al presente comma al ripristino della normale gestione della liquidità. L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla pubblica amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario finanziario primo cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro intermediario finanziario qualora il primo cessionario non consenta o consenta a condizioni finanziarie peggiori alla suddetta operazione di ridefinizione; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto al primo cessionario, il credito certificato è ceduto di diritto alla predetta banca o intermediario finanziario. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base di una convenzione quadro con l'Associazione Bancaria Italiana, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di cui al comma 1 e ceduti ai sensi del presente comma, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debentrici rilasciano delegazione di pagamento, a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna tipologia di pubblica amministrazione, o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria stabilita dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. medesima. Ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della

legge 24 dicembre 2013, n. 350, ai fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti, non si applicano i limiti fissati, per gli enti locali, dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 ottobre 2000, n. 267, e, per le altre pubbliche amministrazioni, da eventuali altre normative.

4. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro ... milioni. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo può essere affidata a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione dei commi 1 e 3, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma 3, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, nonché della garanzia dello Stato di ultima istanza.
5. In caso di escussione della garanzia, è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa comporta, ove applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme escusse e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento, delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. Con il decreto di cui al comma 4 sono disciplinate le modalità per l'esercizio del diritto di rivalsa di cui al presente comma, anche al fine di garantire il recupero delle somme in caso di incapienza delle somme a qualsiasi titolo dovute all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. La dotazione del fondo può essere rideterminata annualmente con la legge di stabilità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio
7. All'onere di cui al comma 6, pari a ... milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relativo alla Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari.
8. I commi 12-ter, 12-quater, 12-quinquies, 12-sexies e 12-septies dell'art. 11, del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.

Articolo 12

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

1. Le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge

8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 possono essere stipulate mediante scrittura privata e possono essere effettuate esclusivamente a favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, ovvero da quest'ultimi alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'art. 11, comma 12-*quinquies* del decreto – legge 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99. Le suddette cessioni dei crediti certificati sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione.

Articolo 13

(Eliminazione del termine del 31-12-12, per i crediti compensabili ai sensi dell'articolo 28-*quinquies* del DPR 602/1973)

1. All'articolo 28-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo periodo, sono soppresse le parole "maturati al 31 dicembre 2012".

Articolo 14

(Estensione del termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati ai sensi dell'articolo 28-*quater* del DPR 602/1973)

1. All'articolo 9, comma 02, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole "31 dicembre 2012", sono sostituite dalle seguenti "30 settembre 2013".

Articolo 15

(Allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali finalizzato ai pagamenti dei debiti)

1. Per l'anno 2014 non rilevano ai fini del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, per complessivi [..... milioni], i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta

equivalente di pagamento entro il predetto termine o dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, relativi a somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali.

2. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione le regioni e le province autonome comunicano mediante il sito *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 15 aprile 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle predette comunicazioni, entro il 30 aprile 2014 sono individuati, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
3. Al fine di soddisfare integralmente le richieste di spazi finanziari effettuate dagli enti locali, ai sensi del comma 547 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per effettuare nell'esercizio 2014, pagamenti dei debiti individuati al comma 546 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro il 15 aprile sono attribuiti spazi finanziari per complessivi [... milioni].
4. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di [.....milioni] i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti locali:
 - a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati nel corso del 2013;
 - b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento nel corso del 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
 - c) dei debiti in conto capitale riconosciuti nel corso del 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità nel medesimo anno.
5. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sito *web* «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 2. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni pervenute entro il2014 individua per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

6. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 3, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Articolo 16

(Fondo di riserva per il pagamento definitivo dei debiti della PA)

In corso di verifica ed eventuale riscrittura

1. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di un importo fino a [.....milioni], per le finalità della presente legge.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 settembre 2014, sono stabiliti l'entità dell'incremento di cui al comma 1, la distribuzione dell'incremento tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo.

TITOLO III

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle PA

Articolo 17

(Fondo svalutazione crediti)

1. L'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

“17. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti territoriali provvedono:

- a) ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità per una percentuale non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è effettuato. Il fondo è utilizzato secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.3 di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il primo accantonamento è effettuato con riferimento al rendiconto 2013.
- b) a stanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, per un importo determinato in considerazione dell'ammontare degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria 3.3 di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011, concernente le modalità di svolgimento della sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali

regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è effettuato.”

2. Nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per gli enti cui è concessa nell'anno 2014 l'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 1, comma 13, e 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35 e dei commi 8 e 9 dell'articolo 13 del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, il fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 6, comma 17, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari almeno al 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.
3. Il comma 17 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è soppresso.

Articolo 18

(Obbligo di un prospetto allegato al bilancio, attestante i tempi di pagamento – premi e meccanismi di recupero)

1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le

Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.

2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano ritardi medi nei pagamenti superiori a 60 giorni nel 2014 e a 30 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
3. La riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata, sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al medesimo comma 122, esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come rilevato nella certificazione del patto di stabilità interno.
4. Le regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale, trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione contenente le informazioni di cui al comma 1 e le iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. La trasmissione della relazione e l'adozione da parte degli enti delle misure idonee e congrue eventualmente necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamenti costituisce adempimento regionale, ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dal 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 19
(Obbligo per le PA di protocollazione delle fatture)

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, a decorrere dal 1° luglio 2014, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 protocollano le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti all'atto del ricevimento, secondo i principi recati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, entro 10 giorni, le annotano nel registro delle fatture ricevute. E' esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. Il registro delle fatture ricevute costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture può essere sostituito dalle apposite funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti è annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto nel comma 1 oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- j) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- k) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- l) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3;

m) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Articolo 20

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

1. L'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni, le province, le unioni di comuni e le comunità montane sono tenuti a redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed a trasmetterli al Ministero dell'interno. Le certificazioni sono firmate dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziario.

2. Le modalità per la struttura, la redazione, nonché la data di scadenza per la trasmissione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere di l'Anci e di Upi, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

3. La mancata trasmissione del certificato, da parte dei comuni e delle province, comporta la sospensione del pagamento delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

4. I dati delle certificazioni sono resi noti sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento nella banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.

5. I certificati al rendiconto della gestione degli enti locali dell'esercizio finanziario 2014 e degli esercizi seguenti sono trasmessi al Ministero dell'interno entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, mentre la data di scadenza per la trasmissione dei certificati al bilancio di previsione resta fissata con il decreto ministeriale di cui al comma 2.”

Articolo 21

(Elevamento provvisorio a 5/12 del limite di anticipazione di tesoreria)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014.

Articolo 22

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, i trasferimenti fra amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, sono erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Per i trasferimenti per i quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, il termine di sessanta giorni decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Articolo 23

(Ristrutturazione del debito delle Regioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n.244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato fino a un massimo di milioni di euro, aggiuntivi rispetto all'importo massimo delle emissioni nette di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2013, n. 148. Sono conseguentemente rideterminati in aumento per il corrispondente importo il limiti del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli..... della presente legge.
4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2013, presentino le seguenti caratteristiche:
 - a. vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;

- b. vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione superiore a 250 milioni di euro. Per i titoli in valuta rileva il cambio fissato negli swap di copertura insistenti sulle singole emissioni.
6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013.
 7. Le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 1, trasmettendo entro il ____ al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
 8. Le operazioni di riacquisto e di accollo dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato delle singole regioni.
 9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni regione si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il ____, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
 11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
 12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 14, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
 13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o di accollo rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, la regione provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte della regione per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per la regione, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi.
 14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
 15. La valutazione dei derivati è di competenza delle regioni che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
 16. Le regioni assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
 17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle

finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.

Relazione illustrativa

Monitoraggio dei debiti PA e dei relativi tempi di pagamenti

Articolo 1

(Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni)

L'articolo 1 introduce nel decreto legge 35/2013 l'articolo 7-bis, volto ad avviare in modo continuo e sistematico il monitoraggio dei debiti delle Pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea. In particolare:

- **I commi 1 e 2**, consentono, a decorrere dal 1° giugno 2014 e nelle more dell'avvio della fatturazione elettronica, ai creditori e alle amministrazioni (con riferimento ai debiti sorti a partire dal 1° gennaio 2014) di comunicare i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali tramite le funzionalità della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.
- **Il comma 3** prevede l'acquisizione automatica degli stessi dati mediante le funzionalità della fatturazione elettronica, obbligatoria dal 6 giugno 2014 per i ministeri, le agenzie fiscali, gli enti di previdenza nazionali e dal 6 giugno 2015 per tutte le altre amministrazioni.
- **I commi 4 e 5** dispongono specifici adempimenti per le amministrazioni che consentono di avviare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti e riguardano:
 - a) la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, da effettuare mediante la piattaforma elettronica, delle informazioni relative ai debiti non estinti certi, liquidi ed esigibili, in essere alla stessa data, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 del D.Lgs 231/2002;
 - b) la comunicazione delle relative ordinazioni di pagamento contestualmente al pagamento stesso.
- **I commi 6 e 7** individuano le specifiche informazioni da comunicare in funzione delle esigenze di monitoraggio e l'accessibilità/utilizzabilità delle stesse da parte delle pubbliche amministrazioni e dei creditori.
- **Il comma 8** nel prevedere che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi la corretta attuazione delle procedure di alimentazione della piattaforma (commi 4 e 5), dispone che la mancata comunicazione dei debiti e dei relativi pagamenti nei termini indicati, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli

21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, o misure analogamente applicabili.

- Il comma 9 quantifica in un milione di euro l'onere da sostenere per l'adeguamento informatico delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

Articolo 2

(Monitoraggio per il tramite delle regioni delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

L'articolo dispone che il monitoraggio dei pagamenti effettuati dagli enti locali e dalle altre pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni stesse a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento sia effettuato dalle Regioni stesse, prima del definitivo invio alla Ragioneria Generale dello Stato. L'articolo prevede, inoltre, che le modalità e la tempistica del predetto monitoraggio siano individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle PA ancora in essere

Articolo 3

(Attribuzione delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" non erogate nelle precedenti istanze)

L'articolo dispone che per l'anno 2014 possono essere attribuite agli enti locali anche le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non erogate nelle precedenti istanze.

Articolo 4

(Inserimento tra i debiti finanziabili mediante anticipazione di liquidità anche dei debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma è finalizzata a chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, per i quali resta comunque fermo l'obbligo di riconoscimento per l'accesso all'anticipazione stessa.

Articolo 5

(Incremento di ... della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" per il finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

L'articolo è finalizzato a rendere disponibili agli enti locali ulteriori anticipazioni di liquidità, per ... complessivi, per pagare debiti maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti delle società partecipate. Le ulteriori anticipazioni incrementano di pari importo la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35. I criteri, i tempi e le modalità per la concessione agli enti locali delle predette risorse sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, entro il 31 maggio 2014.

La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli enti locali di una dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata dagli organi di revisione.

La norma, inoltre, vincola le società partecipate, beneficiarie dei pagamenti in parola a destinare prioritariamente le risorse ottenute al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e a comunicare agli enti locali interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la successiva trasmissione alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. da parte di quest'ultimi nell'ambito della certificazione di cui all'articolo 1, comma 14, del citato decreto-legge n.35 del 2013. Infine, è previsto che i collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali verificano le predette comunicazioni, dandone atto nei propri verbali nella relazione al bilancio di esercizio.

Articolo 6

(Incremento di 2.500 milioni della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013")

Il comma 1 – al fine di consentire alle regioni e agli enti locali lo smaltimento di eventuali debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero di debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti – dispone l'incremento di ... milioni di euro della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013.

Il comma 2 demanda ad apposito decreto la ripartizione del predetto incremento tra le sezioni di cui è composto il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", nonché le modalità di concessione e restituzione delle anticipazioni concesse. Il successivo comma 3, prevede l'ammissione alle anticipazioni di liquidità, di un ulteriore importo di 600 milioni di euro per il pagamento dei debiti del settore sanitario per le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'articolo 1, comma 180 della legge 311/2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi, per un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del servizio sanitario regionale per lo stesso anno.. Infine, il comma 4 prevede, per l'anno 2014, una remunerazione per le attività gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A..

Articolo 7

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 17-sexies, del decreto legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, che permette anche ai comuni dissestati di accedere al fondo di liquidità concesso dalla Cassa depositi e prestiti, è risultata inapplicabile. Si rende pertanto necessario, al fine di facilitare anche negli enti dissestati il

pagamento dei loro debiti, modificare il procedimento attuativo onde raggiungere proficuamente la finalità del decreto n. 35/2013, ricorrendo a procedure già poste in essere per l'attribuzione ai comuni in pre-dissesto del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In particolare, il comma 1 prevede che nel 2014 l'anticipazione, di un importo massimo di 300 milioni di euro, sia destinata all'incremento della massa attiva di risanamento dei 34 comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge. 6 giugno 2013, n. 64.

Il comma 2, individua nella massa passiva censita e nella dimensione demografica i criteri per ripartire le somme disponibili tra gli enti dissestati.

Con il comma 3 si dispone che sia il Ministero dell'interno a concedere ed erogare l'anticipazione di liquidità.

Al comma 4 si introducono tempi stringenti per il passaggio dal comune alla gestione commissariale, mentre al comma 5 si fissano i tempi della restituzione ed il tasso di interesse da corrispondere.

Il comma 6 dà atto della copertura finanziaria della norma, mentre il comma 7 abroga una disposizione che disciplinava in precedenza l'intervento, oramai superata.

Infine il comma 9 costituisce una norma di chiusura in quanto per gli altri aspetti procedurali di dettaglio rinvia al decreto interministeriale dell'11 gennaio 2013, emanato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2 del decreto legislativo n.267/2000.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

Allo scopo di favorire l'accesso alle risorse previste dal decreto-legge 35/2013, consentendo così un più rapido riequilibrio delle gestioni di cassa per il settore sanitario, l'articolo prevede la possibilità per le regioni di avere accesso alle anticipazioni di liquidità anche per quella componente dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 che era già stata pagata all'entrata in

vigore del medesimo decreto-legge. La disposizione ammette pertanto la possibilità di presentare un piano dei pagamenti che elenchi dette partite debitorie (ripristinando così la cassa del 2013 che ha pagato poste pregresse), comunque ponendo il limite complessivo degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (le grandezze economico-finanziarie che, in contraddittorio con le Regioni, sono state individuate, nell'ambito dei bilanci sanitari, quali fattori di squilibrio di cassa). La disposizione chiarisce inoltre che tali partite debitorie possono comunque essere inserite in via residuale rispetto alle categorie di debiti individuati dal DL 35/2013 (debiti ancora in essere dalla data di entrata in vigore del DL 35/2013, con priorità per quelli che non hanno formato oggetto di cessione pro soluto)

Articolo 9

(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)

Le disposizioni hanno la finalità di garantire l'integrale copertura finanziaria delle grandezze economico-finanziarie che sono state individuate, in ambito sanitario, quali fattori di squilibrio di cassa e che hanno formato oggetto di specifica verifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 35/2013. A tale scopo:

- i **commi da 1 a 3** disciplinano il caso in cui la regione abbia operato distrazioni di cassa (evento che determina un corrispondente squilibrio di cassa per gli enti del SSN), ma la stessa non abbia chiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità nella misura necessaria a recuperare tale squilibrio. In questo caso si prevede per la regione interessata un obbligo a richiedere l'accesso alle anticipazioni nella richiamata misura; qualora la regione non vi provveda è diffidata a trasferire agli enti del SSR le risorse in questione, ovvero ad adottare tutti gli atti necessari ad ottenere l'accesso all'anticipazione; in caso di perdurante inerzia si attiva la procedura di commissariamento.
- i **commi 4 e 5** disciplinano il caso in cui la regione abbia effettuato investimenti a valere sul fondo sanitario corrente, ancora in via di ammortamento e tali da comportare squilibri di cassa, ma la stessa non abbia chiesto l'accesso alle anticipazioni di liquidità nella misura necessaria a recuperare tale squilibrio. In questo caso si prevede per la regione interessata un obbligo a dimostrare la sussistenza di condizioni economico-finanziarie tali da garantire comunque il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente ovvero ad accedere alle anticipazioni di liquidità nella richiamata

misura, con attivazione della procedura di diffida e commissariamento ove la regione non provveda;

- il **comma 6**, partendo dal presupposto di un qualificato interesse nazionale a che le amministrazioni pubbliche rispettino i tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva comunitaria e dalla legislazione nazionale vigente, dispone che anche le autonomie speciali che non hanno fornito i dati nell'ambito della richiamata verifica vi provvedano e che, ove si manifestino criticità nella gestione di cassa, siano tenute, al pari delle altre regioni, ad accedere alle anticipazioni di liquidità, con applicazione delle disposizioni in materia di diffida e di commissariamento.
- Il **comma 7** dispone un incremento delle risorse già previste per il pagamento dei debiti sanitari cumulati alla data del 31 dicembre 2012, per un importo di **770 milioni** di euro, in relazione al fatto che il presente articolo impone alle regioni di recuperare integralmente gli squilibri riscontrati.

Infine, i **commi 8 e 9** sono diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività e la continuità del servizio sanitario, evitando la paralisi nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) agli assistiti del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) per effetto dell'attivazione delle azioni esecutive nei confronti delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, nella evidente finalità di garantire la effettività dei diritti costituzionalmente tutelati in materia di salute.

Tale esigenza muove dalla recente sentenza n. 186/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 51, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che escludeva integralmente la possibilità di avviare o proseguire, fino al 31 dicembre 2013, procedure esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni commissariate e assoggettate a piani di rientro dai disavanzi sanitari, dichiarando, altresì, estinti di diritto i pignoramenti e le prenotazioni a debito effettuati sulle somme trasferite dalle regioni alle predette aziende. Ad avviso della Corte, a presidio dell'esigenza di garantire l'erogazione delle funzioni essenziali connesse al S.S.N. vi sarebbero le previsioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, in base alla quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini della erogazione dei servizi sanitari. Tali disposizioni, tuttavia, erano già state ritenute parzialmente incostituzionali dalla stessa Corte con una precedente sentenza (n. 285/1995) nella parte in cui, per l'effetto della non sottoponibilità ad esecuzione forzata delle somme destinate ai fini ivi indicati,

non prevedeva la condizione che l'organo di amministrazione dell'unità sanitaria locale, con deliberazione da adottare per ogni trimestre, quantificasse preventivamente gli importi delle somme innanzi destinate e che dall'adozione della predetta delibera non fossero emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, in assenza di prescrizione della fattura, dalla data della deliberazione di impegno da parte dell'ente.

Al riguardo, al fine di adeguare l'ordinamento alle citate sentenze della Corte Costituzionale e al tempo stesso di garantire, ai sensi dell'articolo 32 della Cost., il diritto fondamentale alla salute, la norma in esame è finalizzata a rendere pienamente operativo il principio, peraltro già affermato dalla stessa Corte, in base al quale a presidio dell'esigenza di assicurare la continuità dell'erogazione delle funzioni essenziali connesse al S.S.N., si dispone l'obbligo in capo al tesoriere, al momento dell'adozione della delibera trimestrale di impignorabilità, di rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza delle Aziende sanitarie finalizzate alla tutela dei livelli essenziali di assistenza, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale.

Più in particolare, la norma in esame reca modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, prevedendo in primo luogo che la impignorabilità delle somme dovute agli enti del servizio sanitario, nei limiti e per le finalità previste dalla disposizione, operi previa quantificazione delle somme destinate alle finalità indicate nella norma, contenuta nella deliberazione adottata per ogni trimestre dall'organo amministrativo degli stessi enti, conformemente alle indicazioni contenute nella suindicata sentenza n. 285/1995.

Al citato articolo 1 è aggiunto, inoltre, il comma 5-bis che persegue due finalità: da un lato, si introduce l'obbligo di comunicare immediatamente la predetta deliberazione all'istituto cui è affidato il servizio di tesoreria o cassa disponendo che quest'ultima debba procedere a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva e senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale - in modo da assicurare concretamente la necessaria continuità di erogazione delle funzioni essenziali del servizio sanitario; dall'altro, si stabilisce che, dalla data di adozione della delibera, l'ente non possa emettere mandati a titoli diversi da quelli vincolati, se non seguendo l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, dalla data della deliberazione di impegno, allo scopo di rispettare pienamente le prescrizioni contenute nella citata sentenza n. 285 del 1995.

Articolo 10

(Rifinanziamento del Fondo per il ripiano dei debiti dei Ministeri)

Al fine di accelerare l'estinzione dei debiti dei Ministeri per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturati alla data del 31 dicembre 2012 a fronte dei quali non sussistono residui passivi anche perenti, l'articolo prevede, per l'anno 2014, l'incremento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di un importo pari a 600 milioni di euro. Ai fini del riparto ciascun Ministero comunica, entro il 30 aprile 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei debiti aventi le predette caratteristiche ancora in essere alla data della comunicazione. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine cronologico dei debiti da pagare, gli elenchi possono includere i debiti già inseriti nei piani di rientro previsti dall'articolo 5 del DL 35/2013, prevedendo che i risparmi derivanti dai predetti piani siano destinati al pagamento di ulteriori debiti aventi le caratteristiche di cui al comma 1, con priorità per quelli maturati alla data del 31 dicembre 2012 e, qualora risultassero somme eccedenti, per il pagamento di eventuali debiti tra amministrazioni centrali maturati al 31 dicembre 2012, purché volti ad evitare il riformarsi di debiti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali ovvero per il pagamento dei debiti maturati successivamente a tale data.

In caso di incapienza del fondo rispetto ai debiti accertati dai Ministeri interessati, entro il 15 maggio 2014 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo è ripartito in misura proporzionale alle istanze pervenute.

Ai fini del monitoraggio, le Amministrazioni trasmettono ai rispettivi Uffici Centrali di Bilancio, con cadenza trimestrale, un prospetto indicante i pagamenti dei debiti nonché i debiti rimasti da pagare e quelli che risultano a qualsiasi titolo non più dovuti.

In aggiunta alle risorse sopra indicate, è altresì autorizzata, nel limite di 200 milioni per l'anno 2014, la spesa per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012, del Ministero dell'Interno nei confronti delle Aziende sanitarie locali, per le rette di ospedalità per stranieri non regolari ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n.9.

Articolo 11

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

L'articolo introduce strumenti volti a favorire la cessione dei crediti certificati, prevedendo per specifiche tipologie di debiti di parte corrente la garanzia dello Stato e istituendo presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato, cui sono attribuite risorse pari a euro 150 milioni.

Articolo 12

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

La norma prevede che le cessioni dei crediti certificati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni possono essere stipulate mediante scrittura privata e che le stesse sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute, qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni, anziché 45 giorni, dalla ricezione della loro comunicazione.

Articolo 13

(Eliminazione del termine del 31-12-12, per i crediti compensabili ai sensi dell'articolo 28-quinquies del DPR 602/1973)

L'articolo, nell'eliminare la data di maturazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, fissata al 31 dicembre 2012, amplia la platea di crediti che possono essere oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 28-quinquies del DPR 602/1973, rendendo la misura permanente. I crediti utilizzabili sono quelli per somministrazioni, forniture e appalti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale e la compensazione può avvenire con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, di definizione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, dell'articolo 5-bis, dell'articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, dello stesso decreto.

Articolo 14

(Estensione del termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati ai sensi dell'articolo 28-quater del DPR 602/1973)

L'articolo 28-quater del DPR 602/1973 prevede che i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, certificati tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, notificati entro il 31 dicembre 2012 per tributi erariali e per tributi regionali e locali; nonché per contributi assistenziali e previdenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'articolo proroga al 30 settembre 2013 il termine entro il quale i predetti atti devono essere notificati, ampliando così la platea dei debiti che possono essere pagati mediante compensazione.

Articolo 15

(Allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali finalizzato ai pagamenti dei debiti)

I primi due commi, al fine di agevolare le regioni e le province autonome ad effettuare i pagamenti dei debiti anche a valere sulle anticipazioni di liquidità, prevedono, per l'anno 2014, un allentamento dei vincoli del patto per complessivi ... milioni di euro, che si sostanzia nell'esclusione dai predetti vincoli dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2013 o per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine o dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, relativi a somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. L'esclusione è ripartita tra le singole regioni, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, in misura proporzionale alle richieste prodotte dalle stesse.

Il successivo comma 3, al fine di soddisfare integralmente le richieste di spazi finanziari effettuate dagli enti locali, ai sensi del comma 547 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,

n. 147, finalizzate al riparto fra gli enti locali di 500 milioni di euro di spazi finanziari per effettuare nell'esercizio 2014, pagamenti dei debiti maturati al 31 dicembre 2012, prevede l'attribuzione di ulteriori spazi finanziari per milioni di euro. Tali spazi saranno attribuiti entro il 15 aprile.

La disposizione recata al comma 4 dispone per i comuni e le province l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, per un importo complessivo di milioni di euro, dei pagamenti sostenuti nel corso del 2014 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili maturati nel corso del 2013, per debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento nel corso del 2013, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni e per debiti in conto capitale riconosciuti nel corso del 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità nel medesimo anno. A ciascun ente locale, a fronte dell'istanza dallo stesso presentata, sono attribuiti, in modo proporzionale, spazi finanziari da utilizzare esclusivamente per i predetti pagamenti in conto capitale. E' previsto, inoltre che, su segnalazione del collegio dei revisori dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti eserciti l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza motivazione, non facciano richiesta di spazi finanziari ovvero non effettuino, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi finanziari concessi.

TITOLO III

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle PA

Articolo 16

(Fondo svalutazione crediti)

L'articolo in esame reca modifiche alla disciplina in materia di fondo svalutazione crediti prevedendo che gli enti territoriali, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili, provvedano:

- a) ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità per una percentuale

non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;

b) a stanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, per un importo determinato in considerazione dell'ammontare degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria 3.3 di cui all'allegato 2 del DPCM 28 dicembre 2011

Si dispone, poi, l'innalzamento dal 25 al 50 per cento del predetto fondo crediti di dubbia esigibilità per tutti gli enti locali e le Regioni e province autonome cui è concessa nell'anno 2014 l'anticipazione di liquidità.

Articolo 17

(Obbligo di un prospetto allegato al bilancio, attestante i tempi di pagamento – premi e meccanismi di recupero)

Il comma 1 prevede che le pubbliche amministrazioni allegghino alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la correttezza delle predette attestazioni. Per le Amministrazioni dello Stato il citato prospetto è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. In presenza di tempi di pagamento superiori a quelli previsti dalla normativa vigente le relazioni devono indicare le misure da adottare per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. Inoltre, in caso di ritardi medi nei pagamenti superiori a 60 (90) giorni nel 2014 e a 30 (60) giorni a decorrere dal 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento, le amministrazioni pubbliche, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. E', inoltre, previsto al comma 3, un meccanismo incentivante per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno volto a prevedere che la riduzione degli obiettivi di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è applicata esclusivamente agli enti locali che risultano rispettosi dei tempi di pagamento. Infine, il comma 4 dispone che le Regioni, con riferimento agli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali una relazione contenente le informazioni relative all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini e il tempo medio dei pagamenti effettuati, con l'indicazione delle iniziative assunte in caso di superamento dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente. L'adempimento

rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Articolo 18

(Obbligo per le PA di protocollazione delle fatture)

La norma dispone per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'obbligo di protocollare le fatture all'atto del ricevimento e di annotarle nel registro delle fatture. Quest'ultimo registro deve essere integrato con il sistema informativo-contabile della pubblica amministrazione, in modo da sistematizzare i diversi adempimenti. Apposite funzionalità per la gestione del registro delle fatture saranno messe a disposizione delle pubbliche amministrazioni a livello centralizzato attraverso la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, con una ricaduta positiva soprattutto a favore degli enti di piccole\medie dimensioni.

Articolo 19

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

La disposizione in esame è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali. Si prevede, altresì, che tale meccanismo entri in vigore a decorrere dalla certificazione relativa al rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014. Per la certificazione dell'esercizio finanziario 2013 resta in vigore la precedente normativa che demanda la fissazione dei limiti temporali per la trasmissione al decreto di cui al comma 2. E' stata, infine, aggiornata la sanzione per la mancata trasmissione delle certificazioni, che non viene estesa a unioni di comuni e comunità atteso le modeste risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'interno.

Articolo 20

(Elevamento provvisorio a 5/12 del limite di anticipazione di tesoreria)

Al fine di non rallentare i tempi di pagamento la norma, elevando, sino alla data del 31 dicembre 2014, da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria, intende consentire agli enti che registrano carenze temporanee di

liquidità, determinate dagli sfasamenti temporali fra accertamenti e pagamenti, di accedere alle anticipazioni per effettuare i pagamenti.

Articolo 21
(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento, la norma introduce un termine per l'erogazione di trasferimenti fra le Pubbliche amministrazioni. Segnatamente, prevede che tali trasferimenti, con l'eccezione delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e delle risorse spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dei rispettivi ordinamenti finanziari, siano erogati entro sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa. Il termine indicato, per i trasferimenti relativamente ai quali le condizioni per la erogazione sono stabilite a regime, decorre dalla definizione dei provvedimenti autorizzativi necessari per lo svolgimento dell'attività ordinaria.

Articolo 23. Ristrutturazione del debito delle Regioni

La norma ha lo scopo di rendere possibile la ristrutturazione di parte del debito in essere delle Regioni, permettendo una riduzione della rata annuale che gli Enti devono destinare al servizio di tale debito e, contemporaneamente, quando possibile, ridurre in valore assoluto il debito delle Pubbliche Amministrazioni come definito nel Regolamento UE 479/2009.

Il debito residuo delle Regioni e delle Province autonome ammontava a circa 54 miliardi di euro al 31 gennaio 2014. Di questi, circa 7,9 miliardi sono rappresentati da Mutui concessi direttamente dal MEF (legge 244/2007 e 191/2009), 3 miliardi da mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del MEF. Inoltre, le Regioni hanno in essere emissioni di Buoni Ordinari Regionali (BOR) per poco più di 14 miliardi di euro. Queste tre tipologie sono quelle a cui si rivolge la presente proposta e rappresentano circa il 50% del debito residuo totale delle Regioni.

La norma, però, limita la possibilità di ristrutturazione ai mutui che presentano un ammontare di debito residuo superiore ai 20 milioni di euro e una vita residua pari o superiore ai 5 anni. Tale scelta è motivata sia dalla necessità di limitare gli oneri operativi che una ristrutturazione su vasta scala comporterebbe, sia per non impattare con i benefici solamente sulle amministrazioni attualmente in carica che maggiormente si avvantaggerebbero dell'allungamento di mutui di prossima scadenza.

L'insieme dei mutui considerati con queste caratteristiche ammonta a circa 9 miliardi di debito residuo, ripartito non uniformemente tra 8 regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

L'ipotesi di intervento prevede l'allungamento della scadenza del debito residuo fino a trent'anni, da ammortizzare a rate costanti con l'applicazione di un tasso di interesse pari al rendimento del BTP di corrispondente durata finanziaria (*duration*). A titolo esemplificativo si consideri che un mutuo a trent'anni, con ammortamento a rata costante, ha una *duration* pari a circa 12 anni. La scelta di applicare tale metodologia per individuare il tasso di interesse da applicare al mutuo è motivata dal fatto che un prestito con un profilo di ammortamento a rate costanti ha una *duration* inferiore a quella di un prestito con rimborso unico a scadenza (c.d. *bullet*), come sono ad esempio i Buoni del Tesoro Poliennali. Infatti, l'attuale BTP a 30 anni in corso di emissione ha *duration* pari a 16 anni.

L'allungamento della scadenza entro la quale ripagare il debito residuo ridurrebbe la rata annua complessiva riferita ai mutui oggetto della rinegoziazione di circa 164 milioni di euro l'anno. Data la natura di prestiti con ammortamento a rata costante, l'allungamento della scadenza produrrebbe una riduzione della quota capitale pagata al MEF dalle Regioni, mentre la quota interessi aumenterebbe. Si può ritenere quindi che ci sarà la necessità di individuare una copertura nel bilancio dello Stato per circa 164 milioni di euro l'anno. Nel dettaglio, infatti, la rinegoziazione produrrebbe per l'anno 2014 le seguenti variazioni suddivise in quota capitale e quota interesse, per le due tipologie di mutui.

	CAPITALE	INTERESSE	Totale
MUTUI MEF	-38,00	-69,00	-107,00
MUTUI CDP C/MEF	-85,00	28,00	-57,00
TOTALE	-123,00	-41,00	-164,00

L'intervento sulle emissioni di titoli regionali, sia nella forma del finanziamento del riacquisto che dell'accollo, presenta un grado maggiore di complessità, ma è anche quello che può portare a una riduzione del debito pubblico.

Esso riguarderebbe potenzialmente titoli per circa 8,7 miliardi di euro di nominale suddivisi tra 9 regioni su un totale di poco superiore ai 14 miliardi di titoli emessi da Regioni ancora in circolazione. I titoli emessi dalle Regioni non hanno un mercato liquido e sono per lo più inseriti nei portafogli di pochi e ben determinati investitori istituzionali, nazionali ed esteri. Questi titoli, con un profilo di rimborso c.d. *bullet*, ossia in un'unica soluzione a scadenza, rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento (come richiesto dalla legge), sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

La norma proposta consente due possibilità di intervento che possono essere utilizzate anche contemporaneamente per ciascuna regione, sullo stesso BOR, in modo da disporre di un'offerta per gli investitori che sia in grado di raccogliere le maggiori adesioni possibili ma anche di accrescere le

possibilità negoziali della parte pubblica, in funzione degli obiettivi di riduzione del debito e della spesa per interessi.

La prima possibilità consiste nel finanziamento, con un mutuo del MEF avente le stesse caratteristiche sopra richiamate, del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari compatibili con le caratteristiche previste dalla norma stessa e la contestuale cancellazione dei derivati su di essi insistenti. In questo modo, si sostituirebbe un debito delle regioni verso il mercato con un debito verso il Tesoro.

Il combinato disposto di prezzi di riacquisto sotto la pari e l'eventuale valore positivo di mercato dei derivati chiusi anticipatamente può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni.

Naturalmente, rimarrà nella piena autonomia delle Regioni la decisione di procedere al riacquisto dei bond e all'estinzione dei relativi derivati, anche tenendo conto degli accantonamenti di quote capitale per il rimborso del debito già avvenute nelle forme previste dalla legge.

La stima dei possibili effetti, sia sul livello del debito che sui miglioramenti per la rata che le Regioni dovranno pagare, è una funzione dei prezzi di riacquisto dei bond e del valore di mercato dei derivati. Questi, allo stato, non possono che essere puramente indicativi, data l'illiquidità dei titoli e la necessità di non coinvolgere direttamente né le Regioni né le loro controparti in derivati a questo stadio del processo. Si tenga conto, comunque, che la norma è strutturata in modo tale che non ci possa essere un impatto negativo sul debito delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, le condizioni di mercato e la negoziazione tra tutte le parti coinvolte potrà solo dar luogo ad operazioni che, al peggio, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle Regioni. La norma, per la parte relativa ai bond, non avrebbe poi necessità di copertura né comporterebbe aumento del debito pubblico, ma solo delle emissioni nette.

Infatti, le emissioni di titoli di Stato sarebbero, nel peggiore dei casi, compensate dal riacquisto dei titoli emessi dalle Regioni, mentre gli interessi che il Tesoro pagherà sulle emissioni nette aggiuntive, verosimilmente, in virtù del differenziale di *duration* tra il mutuo per le Regioni e il totale dei titoli di Stato emessi, risulterebbe positivo per lo Stato. Infatti, indicativamente, ad oggi le Regioni pagherebbero circa il 4,10% (rendimento del BTP 2033 che presenta *duration* equivalente a un mutuo in ammortamento trentennale) mentre il costo all'emissione del BTP 5 anni in corso di emissione, che può essere considerato una *proxy* del costo di finanziamento del debito, nell'ultima asta di febbraio 2014 è stato del 2,14%. Si consideri che il costo medio all'emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine per il 2013 è stato pari al 3,10%. Si può assumere, quindi, un differenziale positivo dato dal tasso d'interesse sui nuovi mutui (4,10% in ipotesi) e il costo di raccolta corrente per il MEF (2,14%), pari a circa 170 milioni di euro ipotizzando il totale riacquisto dei circa 8,7 miliardi di bond, andrebbe a ridurre le necessità di copertura derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra, anche ipotizzando il riacquisto dei bond alla pari e senza considerare il valore di mercato dei derivati ad essi collegati (quindi in un'ipotesi molto conservativa).

Naturalmente, prezzi di riacquisto sotto la pari (come indicativamente quotato sul mercato per i titoli in oggetto) e valore di mercato positivo dei derivati che andrebbero chiusi, produrrebbero una minore necessità di finanziamento da parte del MEF e, quindi, una riduzione del debito pubblico.

La seconda possibilità di intervento su i bond emessi dalle regioni consiste nell'accollo da parte del MEF di tali titoli obbligazionari e la contestuale novazione soggettiva dei derivati su di essi insistenti. A fronte di tale accollo le Regioni corrisponderebbero una somma fissa annua al MEF determinata con le stesse modalità definite per la rinegoziazione dei mutui in essere. In questo modo, si sostituirebbe un debito delle Regioni verso il mercato con un debito verso il Tesoro.

Il combinato disposto della rinegoziazione delle caratteristiche dei bond, contestuale all'accollo da parte del MEF e l'eventuale monetizzazione, sempre da parte del MEF, del valore positivo di mercato dei derivati ad esso "novati", può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni.

La stima dei possibili effetti dell'accollo, sia sul livello del debito che sui miglioramenti per la rata che le Regioni dovranno pagare, è una funzione della rinegoziazione dei termini dei bond e del valore di mercato dei derivati. Questi, allo stato, non possono che essere puramente indicativi, data l'illiquidità dei titoli e la necessità di non coinvolgere direttamente né le Regioni né le loro controparti in derivati a questo stadio del processo. Si tenga conto, comunque, che la norma è strutturata in modo tale che non ci possa essere un impatto negativo sul debito delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, le condizioni di mercato e la negoziazione tra tutte le parti coinvolte potrà solo dar luogo ad operazioni che, al peggio, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle Regioni. La norma non avrebbe poi necessità di copertura né comporterebbe aumento del debito pubblico né delle emissioni nette.

Infatti, gli interessi che il Tesoro pagherà su i titoli che riceverà in accollo, saranno calcolati su un nozionale "bullet", mentre le Regioni verseranno in contropartita al MEF una somma costante nel tempo di importo superiore. Questa, sarà tale da generare anche la copertura necessaria in virtù della rinegoziazione dei mutui verso il MEF o gestiti dalla CDP per conto del MEF

Come accennato in precedenza, le due modalità (riacquisto e accollo) possono entrare a far parte contemporaneamente dell'offerta rivolta agli investitori. Naturalmente, rimarrà nella piena autonomia delle Regioni la decisione di proporre il riacquisto o il trasferimento della titolarità delle obbligazioni in essere in capo al MEF e la contestuale novazione dei relativi derivati, anche tenendo conto degli accantonamenti di quote capitale per il rimborso del debito già avvenute nelle forme previste dalla legge.

Complessivamente, si potrebbe quindi ristrutturare debito per quasi 15 miliardi, riducendo la rata annuale che le Regioni devono pagare di circa 390 milioni di euro l'anno, con la riduzione potenziale di debito pubblico di cui sopra. Inoltre, come illustrato, in funzione della proporzione tra riacquisto e accollo dei titoli obbligazionari regionali, nonché dei relativi prezzi e del valore di mercato dei derivati, il differenziale di interessi pagati dal MEF su i titoli accollati o sulle nuove emissioni necessarie al finanziamento dei riacquisti, e quelli ricevuti da questo Ministero dalle regioni in contropartita dell'intervento posto in essere, produrrà la copertura finanziaria intrinseca della norma in oggetto.

Relazione tecnica

TITOLO I

Monitoraggio dei debiti PA e dei relativi tempi di pagamenti

Articolo 1

(Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni)

L'articolo introduce nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle Pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di ritardi rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.

L'onere da sostenere per il necessario intervento informatico è stato quantificato nell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2014, la cui copertura è rinvenuta mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

Articolo 2

(Monitoraggio per il tramite delle regioni delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

L'articolo, che prevede il decentramento alle Regioni il monitoraggio dei pagamenti effettuati dagli enti locali e dalle altre pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni

stesse a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento, non determina oneri per la finanza pubblica.

TITOLO II

Strumenti per favorire l'estinzione dei debiti delle PA ancora in essere

Articolo 3

(Attribuzione delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" non erogate nelle precedenti istanze)

L'articolo dispone che per l'anno 2014 possono essere attribuite agli enti locali le disponibilità della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non erogate nelle precedenti istanze. La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4

(Inserimento tra i debiti finanziabili mediante anticipazione di liquidità anche dei debiti fuori bilancio inclusi nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale)

La norma è finalizzata a chiarire che tra i debiti fuori bilancio finanziabili mediante anticipazioni di liquidità, rientrano anche quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale. La norma, pertanto, limitandosi ad ampliare la platea dei debiti per i quali può essere richiesta anticipazione di liquidità non determina effetti finanziari.

Articolo 5

(Incremento di 1 miliardo della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" per il finanziamento dei debiti degli enti locali nei confronti delle società partecipate)

Al fine di favorire il pagamento dei debiti da parte delle società partecipate da enti locali, la dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata per l'anno 2014

di 1.000 milioni di euro. L'articolo determina, pertanto, oneri pari a ... milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare cui si provvede mediante ...

... milioni della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2013")

Il comma 1, dispone l'incremento per il 2014 di milioni di euro della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge n. 35/2013. Il comma 4, inoltre, prevede per il 2014 l'attribuzione di una commissione pari a euro alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per le nuove attività gestite. L'articolo determina, pertanto, oneri pari a milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e pari a ... in termini di indebitamento netto cui si provvede mediante

Articolo 6

(Incremento di

Articolo 7

(Anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario)

La disposizione attribuisce ai comuni dissestati un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La disposizione, pertanto determina oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 300 milioni di euro cui si provvede quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali, relative ad anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 non erogate dalla Cassa depositi e prestiti nell'anno 2013, e quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013, come incrementato dall'articolo 13, comma 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 relativo alla medesima Sezione.

Articolo 8

(Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a riaprire i termini per la richiesta da parte delle regioni delle risorse già stanziare dai precedenti provvedimenti legislativi per il pagamento dei debiti sanitari.

Ciò, allo scopo di favorire l'accesso alle risorse già previste dai decreti-legge 35/2013 e 102/2013, consentendo così un più rapido riequilibrio delle gestioni di cassa per il settore sanitario. La disposizione prevede la possibilità per le regioni di avere accesso alle anticipazioni di liquidità anche per quella componente dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 che era già stata pagata all'entrata in vigore del medesimo decreto-legge. Pertanto si prevede la possibilità di presentare un piano dei pagamenti che elenchi dette partite debitorie (ripristinando così la cassa del 2013 che ha pagato poste pregresse), comunque ponendo il limite complessivo degli importi verificati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 (le grandezze economico-finanziarie che, in contraddittorio con le Regioni, sono state individuate, nell'ambito dei bilanci sanitari, quali fattori di squilibrio di cassa). La disposizione chiarisce inoltre che tali partite debitorie possono comunque essere inserite in via residuale rispetto alle categorie di debiti individuati dal DL 35/2013 (debiti ancora in essere dalla data di entrata in vigore del DL 35/2013, con priorità per quelli che non hanno formato oggetto di cessione pro soluto)

Articolo 9

***(Disposizioni dirette a garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti sanitari)
(IGESPES)***

Articolo 10

(Rifinanziamento del Fondo per il ripiano dei debiti dei Ministeri)

L'articolo prevede, per l'anno 2014, l'incremento del fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali di un importo pari a ... milioni di euro.

La norma determina maggiori oneri in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare pari a ... milioni di euro per la cui copertura si provvede mediante ... e pari a ... milioni di euro sul saldo netto da finanziare per la cui copertura si provvede mediante ... (IGB)

Articolo 11

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

L'articolo, nell'introdurre strumenti volti a favorire la cessione dei crediti certificati, prevedendo per specifiche tipologie di debiti di parte corrente la garanzia dello Stato, determina effetti sul saldo netto da finanziare pari a milioni di euro, per la cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35 del 2013, come modificato dall'articolo 13, comma 3 del decreto legge n. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 2013, n. 124.

Per quanto concerne la mancata acquisizione del gettito relativo agli interessi che sarebbero stati corrisposti dai soggetti beneficiari delle anticipazioni di liquidità di cui al presente articolo, questa trova idonea compensazione nel risparmio di interessi derivante dal permanere di tali risorse presso la tesoreria dello Stato, in considerazione dell'allocazione sul predetto fondo.

Articolo 12

(Semplificazione degli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite piattaforma elettronica)

La norma, essendo di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 13

(Eliminazione del termine del 31-12-12, per i crediti compensabili ai sensi dell'articolo 28-quinquies del DPR 602/1973)

L'articolo, nell'eliminare la data di maturazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, fissata al 31 dicembre 2012, amplia la platea di crediti che possono essere oggetto di compensazione. La norma, pertanto, non determina effetti finanziari.

Articolo 14

(Estensione del termine di notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati ai sensi dell'articolo 28-quater del DPR 602/1973)

La norma, essendo di carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

(Allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali finalizzato ai pagamenti dei debiti)

I commi 1, 2 e 4 prevedono, per l'anno 2014, un allentamento dei vincoli del patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali per complessivi ... milioni di euro. Il comma 3, al fine di soddisfare integralmente le richieste di spazi finanziari effettuate dagli enti locali, ai sensi del comma 547 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'attribuzione di ulteriori spazi finanziari per ... milioni di euro.

La norma, pertanto, determina maggiori oneri in termini di indebitamento netto per ... milioni di euro per la cui copertura si provvede mediante ...

Articolo 16.

Fondo di riserva per il pagamento definitivo dei debiti della PA

TITOLO III

Strumenti per prevenire il formarsi di ritardi dei pagamenti delle PA

Articolo 17

(Fondo svalutazione crediti)

L'articolo in esame reca modifiche alla disciplina in materia di fondo svalutazione crediti prevedendo che gli enti territoriali, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili, provvedano:

a) ad accantonare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità per una percentuale non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni;

b) a stanziare il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, per un importo determinato in considerazione dell'ammontare degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria 3.3 di cui all'allegato 2 del DPCM 28 dicembre 2011

Si dispone, poi, l'innalzamento dal 25 al 50 per cento del predetto fondo crediti di dubbia esigibilità per tutti gli enti locali e le Regioni e province autonome cui è concessa nell'anno 2014 l'anticipazione di liquidità.

La norma, avente carattere ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica

Articolo 18

(Obbligo di un prospetto allegato al bilancio, attestante i tempi di pagamento – premi e meccanismi di recupero)

L'articolo introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio, un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. Inoltre, prevede sanzioni o premialità connesse ai tempi di pagamento.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19

(Obbligo per le PA di protocollazione delle fatture)

La norma dispone per tutte le pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2014, l'obbligo di protocollare le fatture all'atto del ricevimento e di annotarle nel registro delle fatture.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 20

(Anticipo certificazione conti consuntivi enti locali)

La disposizione in esame è finalizzata ad accelerare i tempi di acquisizione delle certificazioni relative al rendiconto della gestione, fissando al 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento il termine ultimo per la trasmissione delle stesse da parte degli enti locali.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 21

(Elevamento provvisorio a 5/12 del limite di anticipazione di tesoreria)

La norma eleva, sino alla data del 31 dicembre 2014, da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali alle anticipazioni di tesoreria.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 22

(Soppressione della verifica della sussistenza dell'equilibrio strutturale delle regioni finalizzata alla sottoscrizione di nuovi mutui)

L'articolo dispone la soppressione dell'articolo 4 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 che subordinava la possibilità di sottoscrivere nuovi prestiti o mutui a qualunque titolo e per qualsiasi finalità e di prestare garanzie per la sottoscrizione di nuovi prestiti o mutui all'attestazione regionale, oggetto di verifica mediante appositi Tavoli, di cui all'articolo 2, comma 4 e all'articolo 3, comma 3 del citato decreto legge n.35/2013, da cui risulti, oltre al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente, la condizione che il bilancio regionale presenti una situazione di equilibrio strutturale.

La norma non determina oneri per la finanza pubblica.

Articolo 23.

Ristrutturazione del debito delle Regioni

La norma ha lo scopo di rendere possibile la ristrutturazione di parte del debito in essere delle Regioni, permettendo una riduzione della rata annuale che gli Enti devono destinare al servizio di tale debito e, contemporaneamente, quando possibile, ridurre in valore assoluto il debito delle Pubbliche Amministrazioni come definito nel Regolamento UE 479/2009.

Il debito residuo delle Regioni e delle Province autonome ammontava a circa 54 miliardi di euro al 31 gennaio 2014. Di questi, circa 7,9 miliardi sono rappresentati da Mutui concessi direttamente dal MEF (legge 244/2007 e 191/2009), 3 miliardi da mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto del MEF. Inoltre, le Regioni hanno in essere emissioni di Buoni Ordinari Regionali (BOR) per poco più di 14 miliardi di euro. Queste tre tipologie sono quelle a cui si rivolge la presente proposta e rappresentano circa il 50% del debito residuo totale delle Regioni.

La norma, però, limita la possibilità di ristrutturazione ai mutui che presentano un ammontare di debito residuo superiore ai 20 milioni di euro e una vita residua pari o superiore ai 5 anni. Tale scelta è motivata sia dalla necessità di limitare gli oneri operativi che una ristrutturazione su vasta scala comporterebbe, sia per non impattare con i benefici solamente sulle amministrazioni attualmente in carica che maggiormente si avvantaggerebbero dell'allungamento di mutui di prossima scadenza.

L'insieme dei mutui considerati con queste caratteristiche ammonta a circa 9 miliardi di debito residuo, ripartito non uniformemente tra 8 regioni che, complessivamente, pagano una rata annua di circa 680 milioni di euro.

L'ipotesi di intervento prevede l'allungamento della scadenza del debito residuo fino a trent'anni, da ammortizzare a rate costanti con l'applicazione di un tasso di interesse pari al rendimento del BTP di corrispondente durata finanziaria (*duration*). A titolo esemplificativo si consideri che un mutuo a trent'anni, con ammortamento a rata costante, ha una *duration* pari a circa 12 anni. La scelta di applicare tale metodologia per individuare il tasso di interesse da applicare al mutuo è motivata dal fatto che un prestito con un profilo di ammortamento a rate costanti ha una *duration* inferiore a quella di un prestito con rimborso unico a scadenza (c.d. *bullet*), come sono ad esempio i Buoni del Tesoro Poliennali. Infatti, l'attuale BTP a 30 anni in corso di emissione ha *duration* pari a 16 anni.

L'allungamento della scadenza entro la quale ripagare il debito residuo ridurrebbe la rata annua complessiva riferita ai mutui oggetto della rinegoziazione di circa 164 milioni di euro l'anno. Data la natura di prestiti con ammortamento a rata costante, l'allungamento della scadenza produrrebbe una riduzione della quota capitale pagata al MEF dalle Regioni, mentre la quota interessi aumenterebbe. Si può ritenere quindi che ci sarà la necessità di individuare una copertura nel bilancio dello Stato per circa 164 milioni di euro l'anno. Nel dettaglio, infatti, la rinegoziazione produrrebbe per l'anno 2014 le seguenti variazioni suddivise in quota capitale e quota interesse, per le due tipologie di mutui.

	CAPITALE	INTERESSE	Totale
MUTUI MEF	-38,00	-69,00	-107,00
MUTUI CDP C/MEF	-85,00	28,00	-57,00
TOTALE	-123,00	-41,00	-164,00

L'intervento sulle emissioni di titoli regionali, sia nella forma del finanziamento del riacquisto che dell'accollo, presenta un grado maggiore di complessità, ma è anche quello che può portare a una riduzione del debito pubblico.

Esso riguarderebbe potenzialmente titoli per circa 8,7 miliardi di euro di nominale suddivisi tra 9 regioni su un totale di poco superiore ai 14 miliardi di titoli emessi da Regioni ancora in circolazione. I titoli emessi dalle Regioni non hanno un mercato liquido e sono per lo più inseriti nei portafogli di pochi e ben determinati investitori istituzionali, nazionali ed esteri. Questi titoli, con un profilo di rimborso c.d. *bullet*, ossia in un'unica soluzione a scadenza, rappresentano spesso il sottostante di derivati che ne hanno trasformato sia il profilo di ammortamento (come richiesto dalla legge), sia il tasso da fisso a variabile o viceversa, includendo anche diverse tipologie di opzioni.

La norma proposta consente due possibilità di intervento che possono essere utilizzate anche contemporaneamente per ciascuna regione, sullo stesso BOR, in modo da disporre di un'offerta per gli investitori che sia in grado di raccogliere le maggiori adesioni possibili ma anche di accrescere le

possibilità negoziali della parte pubblica, in funzione degli obiettivi di riduzione del debito e della spesa per interessi.

La prima possibilità consiste nel finanziamento, con un mutuo del MEF avente le stesse caratteristiche sopra richiamate, del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari compatibili con le caratteristiche previste dalla norma stessa e la contestuale cancellazione dei derivati su di essi insistenti. In questo modo, si sostituirebbe un debito delle regioni verso il mercato con un debito verso il Tesoro.

Il combinato disposto di prezzi di riacquisto sotto la pari e l'eventuale valore positivo di mercato dei derivati chiusi anticipatamente può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni.

Naturalmente, rimarrà nella piena autonomia delle Regioni la decisione di procedere al riacquisto dei bond e all'estinzione dei relativi derivati, anche tenendo conto degli accantonamenti di quote capitale per il rimborso del debito già avvenute nelle forme previste dalla legge.

La stima dei possibili effetti, sia sul livello del debito che sui miglioramenti per la rata che le Regioni dovranno pagare, è una funzione dei prezzi di riacquisto dei bond e del valore di mercato dei derivati. Questi, allo stato, non possono che essere puramente indicativi, data l'illiquidità dei titoli e la necessità di non coinvolgere direttamente né le Regioni né le loro controparti in derivati a questo stadio del processo. Si tenga conto, comunque, che la norma è strutturata in modo tale che non ci possa essere un impatto negativo sul debito delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, le condizioni di mercato e la negoziazione tra tutte le parti coinvolte potrà solo dar luogo ad operazioni che, al peggio, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle Regioni. La norma, per la parte relativa ai bond, non avrebbe poi necessità di copertura né comporterebbe aumento del debito pubblico, ma solo delle emissioni nette.

Infatti, le emissioni di titoli di Stato sarebbero, nel peggiore dei casi, compensate dal riacquisto dei titoli emessi dalle Regioni, mentre gli interessi che il Tesoro pagherà sulle emissioni nette aggiuntive, verosimilmente, in virtù del differenziale di *duration* tra il mutuo per le Regioni e il totale dei titoli di Stato emessi, risulterebbe positivo per lo Stato. Infatti, indicativamente, ad oggi le Regioni pagherebbero circa il 4,10% (rendimento del BTP 2033 che presenta *duration* equivalente a un mutuo in ammortamento trentennale) mentre il costo all'emissione del BTP 5 anni in corso di emissione, che può essere considerato una *proxy* del costo di finanziamento del debito, nell'ultima asta di febbraio 2014 è stato del 2,14%. Si consideri che il costo medio all'emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine per il 2013 è stato pari al 3,10%. Si può assumere, quindi, un differenziale positivo dato dal tasso d'interesse sui nuovi mutui (4,10% in ipotesi) e il costo di raccolta corrente per il MEF (2,14%), pari a circa 170 milioni di euro ipotizzando il totale riacquisto dei circa 8,7 miliardi di bond, andrebbe a ridurre le necessità di copertura derivante dalla rinegoziazione dei mutui di cui sopra, anche ipotizzando il riacquisto dei bond alla pari e senza considerare il valore di mercato dei derivati ad essi collegati (quindi in un'ipotesi molto conservativa).

Naturalmente, prezzi di riacquisto sotto la pari (come indicativamente quotato sul mercato per i titoli in oggetto) e valore di mercato positivo dei derivati che andrebbero chiusi, produrrebbero una minore necessità di finanziamento da parte del MEF e, quindi, una riduzione del debito pubblico.

La seconda possibilità di intervento su i bond emessi dalle regioni consiste nell'accollo da parte del MEF di tali titoli obbligazionari e la contestuale novazione soggettiva dei derivati su di essi insistenti. A fronte di tale accollo le Regioni corrisponderebbero una somma fissa annua al MEF determinata con le stesse modalità definite per la rinegoziazione dei mutui in essere. In questo modo, si sostituirebbe un debito delle Regioni verso il mercato con un debito verso il Tesoro.

Il combinato disposto della rinegoziazione delle caratteristiche dei bond, contestuale all'accollo da parte del MEF e l'eventuale monetizzazione, sempre da parte del MEF, del valore positivo di mercato dei derivati ad esso "novati", può determinare una riduzione, anche significativa, del debito delle Pubbliche Amministrazioni.

La stima dei possibili effetti dell'accollo, sia sul livello del debito che sui miglioramenti per la rata che le Regioni dovranno pagare, è una funzione della rinegoziazione dei termini dei bond e del valore di mercato dei derivati. Questi, allo stato, non possono che essere puramente indicativi, data l'illiquidità dei titoli e la necessità di non coinvolgere direttamente né le Regioni né le loro controparti in derivati a questo stadio del processo. Si tenga conto, comunque, che la norma è strutturata in modo tale che non ci possa essere un impatto negativo sul debito delle pubbliche amministrazioni e che, quindi, le condizioni di mercato e la negoziazione tra tutte le parti coinvolte potrà solo dar luogo ad operazioni che, al peggio, risulteranno neutrali sul debito e migliorative per la rata a carico delle Regioni. La norma non avrebbe poi necessità di copertura né comporterebbe aumento del debito pubblico né delle emissioni nette.

Infatti, gli interessi che il Tesoro pagherà su i titoli che riceverà in accollo, saranno calcolati su un nozionale "bullet", mentre le Regioni verseranno in contropartita al MEF una somma costante nel tempo di importo superiore. Questa, sarà tale da generare anche la copertura necessaria in virtù della rinegoziazione dei mutui verso il MEF o gestiti dalla CDP per conto del MEF

Come accennato in precedenza, le due modalità (riacquisto e accollo) possono entrare a far parte contemporaneamente dell'offerta rivolta agli investitori. Naturalmente, rimarrà nella piena autonomia delle Regioni la decisione di proporre il riacquisto o il trasferimento della titolarità delle obbligazioni in essere in capo al MEF e la contestuale novazione dei relativi derivati, anche tenendo conto degli accantonamenti di quote capitale per il rimborso del debito già avvenute nelle forme previste dalla legge.

Complessivamente, si potrebbe quindi ristrutturare debito per quasi 15 miliardi, riducendo la rata annuale che le Regioni devono pagare di circa 390 milioni di euro l'anno, con la riduzione potenziale di debito pubblico di cui sopra. Inoltre, come illustrato, in funzione della proporzione tra riacquisto e accollo dei titoli obbligazionari regionali, nonché dei relativi prezzi e del valore di mercato dei derivati, il differenziale di interessi pagati dal MEF su i titoli accollati o sulle nuove emissioni necessarie al finanziamento dei riacquisti, e quelli ricevuti da questo Ministero dalle regioni in contropartita dell'intervento posto in essere, produrrà la copertura finanziaria intrinseca della norma in oggetto.